Dove vanno i rifiuti pericolosi?

Tanti piccoli comportamenti scorretti creano enormi danni economici e ambientali!

A CURA DELLA REDAZIONE

IL FENOMENO DELLA "DECLASSIFICAZIONE"

I prodotti chimici vengono classificati ed etichettati in tutta Europa con i diversi simboli di pericolosità. Di conseguenza il loro smaltimento dovrebbe essere effettuato con tutte le necessarie precauzioni e in base a procedure chiaramente identificate dalle norme di legge.

Eppure i rifiuti chimici pericolosi, urbani e industriali (imballi inquinati, materiale di filtrazione, vernici e inchiostri di scarto, solventi e residui di distillazione, prodotti chimici scaduti, fanghi, morchie ecc.) vengono ancora spesso smaltiti in discariche compiacenti, eludendo le norme vigenti.

Seguendo il filone inaugurato dagli ecofurbi di vari settori (che continuano a offrire prodotti chimici "ecologici" in modo ingannevole), anche nel settore dello smaltimento dei rifiuti non mancano le proposte "ambientalmente compatibili" che, a costi irrisori, garantiscono il rispetto delle norme vigenti.

Spesso però tali strategie commerciali nascondono una superficiale semplificazione delle modalità di smaltimento, o addirittura una "declassificazione" della tipologia di rifiuto, che passa attraverso un'impropria riduzione del suo grado di pericolosità.

I metodi per ridurre surrettiziamente i costi di smaltimento (aumentando però i danni ambientali e i costi per la comunità) sono noti.

Si fornisce ad esempio al laboratorio di analisi un campione di comodo, non rappresentativo del rifiuto da smaltire, oppure molto più semplicemente si evita del tutto l'analisi, confidando nell'impunità derivante dall'ormai cronica carenza di controlli.

Si tratta di fenomeni che proliferano anche grazie all'eccessiva frammentazione degli operatori del settore e alla presenza di aziende di smaltimento prive di impiantistica adeguata. Troppe volte infatti si assiste a un trattamento superficiale e inadeguato di rifiuti classificati "non pericolosi, idonei per discarica 2B", che possono quindi essere ceduti a centri di stoccaggio compiacenti, che effettuano la cosiddetta "inertizzazione", tramite triturazione, miscelazione con altri rifiuti, diluizione o aggiunta di calce e polveri varie.

Molti sono convinti ad esempio che un materiale contenente solventi,

mescolato con calce o altre polveri, possa essere effettivamente inertizzato, mentre in realtà l'elemento inquinante generalmente non reagisce, ma viene semplicemente inglobato dagli inerti e solo un'analisi sul prodotto tal quale o sull'eluato può consentire di verificare l'inalterata pericolosità del rifiuto.
Il discorso naturalmente vale per numerosi composti organici: solventi, oli, grassi, glicoli e così via.
Un altro metodo consiste nel classificare correttamente i rifiuti pericolosi, affidandoli quindi ad aziende che però, invece di inviare i materiali tal quali ai centri di smaltimento autorizzati (inceneritori e impianti di recupero), effettuano la triturazione e l'inertizzazione nei modi che abbiamo già descritto.
Tutto ciò viene consentito indubbiamente dalla scarsa quantità dei controlli da parte degli enti preposti (il numero sempre più basso degli addetti riduce proporzionalmente la percentuale di probabilità di essere scoperti), ma anche dalla oggettiva difficoltà di effettuare controlli efficaci, data la complessità tecnica della materia.

IL BUSINESS DELL'ECOMAFIA

Si tratta di fenomeni che comunque non sono attribuibili solo alla riduzione qualitativa e quantitativa del controllo pubblico, o al ben noto "business dell'ecomafia", che per altro ha assunto proporzioni enormi.
Il "Rapporto Ecomafia 2002" di Legambiente stima il business criminoso in 14.255 milioni di euro, pari a 27.601 miliardi di lire. Nel nostro Paese, secondo i dati elaborati dall'Anpa e dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti, spariscono ogni anno almeno 11,6 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui almeno un terzo è costituito da rifiuti pericolosi: una vera e propria montagna con una base di 30.000 metri quadrati (più o meno tre campi di calcio uno accanto all'altro), alta ben 1.150 metri.
Ormai non si tratta più dello "scoop" di qualche giornale ambientalista. I mezzi di comunicazione nazionali, hanno dato ampio spazio al fatto che la mafia gestisce direttamente il 30% dello smaltimento dei rifiuti solidi e speciali.
Il dato è stato presentato nel 2002 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie, e fa parte di un rapporto che è stato trasmesso alla Direzione nazionale antimafia.
Ad esempio con il cosiddetto "giro bolla", 80mila tonnellate all'anno di rifiuti pericolosi in varia forma passano da un soggetto all'altro, accompagnati da false ricevute. In realtà non vengono movimentati e trattati, bensì spediti in cave abbandonate o discariche non autorizzate, o mescolati a terriccio per essere utilizzati nella costruzione di strade e abitazioni, dove rischiano di emettere sostanze nocive.
Il fenomeno dello smaltimento abusivo, anche se si concentra soprattutto al sud, sta espandendosi anche nel nord Italia. In Piemonte ad esempio l'Amiat di Torino ha dovuto istituire dei controlli severissimi per evitare che camion abusivi entrassero in discarica e in tutto il nord moltissime discariche sono sotto inchiesta.
Sono comunque al sud la maggior parte delle discariche private illegali (il 76 % in Campania, l'80% in Calabria, il 63% in Puglia e così via).
Il danno per l'ambiente naturalmente è incalcolabile: in Calabria le Grotte di Aspromonte sono ormai piene di rifiuti e nel Parco Regionale di Lama Balice in Puglia sono state scaricate circa 30 mila tonnellate di rifiuti. Sono coinvolte anche Abruzzo e Molise, mentre è stata individuata una "rotta" che attraversa Emilia Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

LA RESPONSABILITA' DEI PRODUTTORI

I fenomeni di "declassificazione" dei rifiuti non sono solo frutto di comportamenti illeciti da parte di alcuni operatori commerciali (trasportatori, stoccatori e smaltitori), ma anche dell'irresponsabilità di alcuni produttori di rifiuti (il caso eclatante di Priolo ha riempito le pagine dei quotidiani nazionali).
Anche a livello giurisprudenziale sono numerose le sentenza che sottolineano la responsabilità dei produttori di rifiuti.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana nella sentenza 29 aprile 1992, n. 105 ha confermato un'indirizzo già emerso in diversi casi. Una società chimica aveva affidato una certa quantità di rifiuti industriali a una ditta regolarmente autorizzata per lo smaltimento.
L'impresa di smaltimento, pur rilasciando un certificato (ovviamente falso) che attestava la distruzione dei rifiuti presso un apposito impianto, li scaricava abusivamente, come purtroppo spesso accade nel nostro Paese. Stavolta però i rifiuti vengono scoperti, e le autorità di controllo, attraverso l'esame dei fusti, riescono a risalire alla ditta produttrice. Il Tribunale amministrativo siciliano ha condannato il produttore di rifiuti, ritenendolo non esonerato da responsabilità per il semplice fatto di averli consegnati a un trasportatore o smaltitore autorizzato. Il produttore deve infatti controllare che effettivamente avvenga uno smaltimento regolare, "restando comunque responsabile" dell'eventuale inquinamento finale.
La decisione si fonda sul principio della responsabilità del produttore per i danni causati all'ambiente e alla collettività in caso di omesso smaltimento dei rifiuti (art. 2043 del codice civile), anche in caso di affidamento delle relative operazioni a un terzo autorizzato: infatti, i rifiuti, fino alla loro distruzione o degradazione, continuano ad appartenere al produttore, il

RESPONSABILITA' DIFFUSE

Lasciando da parte per un attimo le responsabilità politiche e la criminalità organizzata, ognuno di noi deve prendere coscienza del fatto che questa situazione nasce soprattutto dalla ricerca generalizzata dello smaltimento al minor costo possibile, e che questo processo esasperato su un settore così delicato sta portando a risultati disastrosi, sia per la competitività degli operatori corretti, sia per l'ambiente.

Sono sotto gli occhi di tutti gli effetti di smaltimenti "disinvolti" che sono costati alla collettività oltre 5 euro per ogni chilo di rifiuto, 90 milioni di euro richiesti per rimpatriare e smaltire i rifiuti delle "navi dei veleni", mentre la spesa per mettere in sicurezza i siti inquinati di Lacchiarella, Dresano, Ciriè, Piossasco e Tortona sfiora i 50 milioni di euro.

Si tratta di un'ulteriore conferma del fatto che nel settore dello smaltimento dei rifiuti è di fondamentale importanza la scelta di fornitori preparati e corretti, in quanto il principio della "responsabilità del produttore dei rifiuti" si è ormai affermato a livello europeo.

Secondo questo principio, chiunque immette un prodotto sul mercato (e quindi nell'ambiente) si assume la responsabilità principale dei danni potenziali che il prodotto può comportare per l'ambiente, compresi quelli che possono verificarsi nel momento in cui il prodotto diventa un rifiuto, in coerenza con l'altro grande principio europeo del "chi inquina paga", enunciato dall'articolo 130 R del Trattato europeo.

Il problema del traffico dei rifiuti e del loro smaltimento è certamente molto difficile da risolvere, poiché ovviamente i prezzi degli smaltitori abusivi sono concorrenziali e molti preferiscono affidarsi a loro piuttosto che servirsi di ditte di smaltimento in regola: ma come spesso accade, i fenomeni criminali prosperano sulla superficialità (e la complice connivenza) di tutti coloro che preferiscono non cercare le motivazioni di una continua corsa al ribasso, evidenziata da offerte a prezzi ben inferiori a quelli di mercato.

Insomma, tanti piccoli comportamenti scorretti, come avviene in tanti comparti civili e industriali, portano a enormi danni economici e ambientali! ◆

quale è comunque tenuto a vigilare sull'effettivo rispetto delle norme vigenti da parte del terzo autorizzato che effettua lo smaltimento.

La sentenza siciliana riconosce che si tratta di una sorte di responsabilità oggettiva, derivante, dicono espressamente i giudici, da una **cattiva scelta della ditta autorizzata cui sono stati conferiti i rifiuti.**

Anche la Cassazione, sezione I civile, nella sentenza del 1 settembre 1995, n.9211, ha ribadito che tutti i soggetti che producono rifiuti tossici sono sempre sottoposti alla responsabilità civile per fatto illecito prevista dagli artt. 2043 e 2050 del Codice civile, e non sono deresponsabilizzati dal fatto di aver affidato completamente a terzi lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti stessi.

Infatti, secondo la Corte, tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di produzione e smaltimento dei rifiuti (particolarmente se tossici) e in particolare il produttore, sono ugualmente responsabili e solidalmente tenuti ad adottare le idonee misure di sicurezza, anche nella fase di smaltimento, affinché lo sversamento definitivo e lo stoccaggio dei rifiuti avvengano senza danno di terzi. In particolare, la responsabilità civile del produttore dei rifiuti può manifestarsi nella forma dell'omessa vigilanza, in caso di sversamenti effettuati - anche attraverso terzi con i quali vi è un legame contrattuale - in deposito non autorizzato.

Viene così confermato un principio di responsabilità che deve stimolare i produttori di rifiuti ad avere la massima attenzione nei confronti delle aziende alle quali viene affidato il servizio di stoccaggio e smaltimento, controllandone l'affidabilità sia dal punto di vista burocratico-autorizzativo, sia per quanto riguarda la capacità organizzativa e impiantistica.

D'altronde il principio della "responsabilità del produttore dei rifiuti" va ormai affermandosi a livello comunitario.

Secondo questo principio, chiunque immette un prodotto sul mercato - e pertanto, nell'ambiente - non può esimersi dall'assunzione della responsabilità principale dei danni potenziali che il prodotto può comportare per l'ambiente, compresi quelli che possono verificarsi nel momento in cui il prodotto diventa un rifiuto. In Europa, il principio è stato adottato da Svezia, Olanda, Germania e Austria, implementando, così, l'altro grande principio europeo del "chi inquina paga", enunciato dall'articolo 130 R del Trattato europeo. Una prima (e finora unica) traduzione italiana del citato principio della responsabilità del produttore è reperibile solo ed esclusivamente nell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 22/97 sui rifiuti (il cosiddetto "decreto Ronchi"), laddove si afferma che la gestione dei rifiuti risponde ai principi di "responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti". A ben guardare, però tale fondamentale e generale principio trova una sua traduzione in termini reali solo nel capitolo II relativo agli imballaggi, dove si afferma il principio della "responsabilità condivisa" tra gli operatori economici, proprio per il rispetto del citato principio "chi inquina paga".